

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 43 del 07/05/2020

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING. FASE 2 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 Febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 Marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

VISTI i Decreti Legge del 2 Marzo 2020, n. 9, dell'8 Marzo 2020, n. 11, del 9 Marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020, 11 Marzo 2020, 22 Marzo 2020, 1 Aprile 2020, 10 Aprile 2020, 26 Aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;

CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del citato DPCM 26 Aprile 2020;

PRESO ATTO CHE il Governo ha fissato la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona al 1 Giugno 2020;

TENUTO CONTO CHE è in discussione in ambito nazionale e regionale la riapertura delle attività sopra descritte in data antecedente a quella del 1 Giugno 2020;

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione intende adottare tutte le misure atte a contenere i disagi dell'emergenza ed agevolare dopo il lockdown, la più pronta ed efficace ripresa possibile dell'economia locale;

VISTO il Regolamento comunale per l'esercizio professionale delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 110 del 17/11/2009;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 46 del 25 Marzo 2010 che stabiliva, tra l'altro all'art. 1:

“ 1. I titolari di attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing possono determinare liberamente l'orario di esercizio in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei principi di cui alla presente Ordinanza, garantendo comunque un'apertura dell'esercizio non superiore a 52 ore settimanali.

2. L'orario giornaliero è scelto nell'ambito della fascia oraria 7:00 – 21:00 garantendo un minimo di 4 ore di esercizio al giorno. Entro tali limiti l'esercente potrà scegliere il proprio orario di esercizio, che può essere articolato in modo continuato oppure spezzato.

3. OMISSIS.....”;

TENUTO CONTO CHE la suddetta Ordinanza disciplinava la Chiusura domenicale e festiva all'art. 4:

“E' facoltà dell'esercente non osservare la chiusura domenicale e festiva nei seguenti periodi:

a – da Pasqua al 31 ottobre,

b – dal primo dicembre alla prima settimana di gennaio,

c – chiusura obbligatoria 25 – 26 dicembre e 1 gennaio,

d – orario di apertura nelle domeniche e nei giorni festivi come nei giorni feriali.

Eventuali deroghe al disposto di cui al primo comma del presente articolo, possono essere concesse, previa apposita istanza, in presenza di comprovati motivi”;

VISTE le richieste provenienti dagli esercenti l'attività professionale di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing per cercare di superare le restrizioni poste dall'emergenza COVID-19;

VISTI:

- la legge regionale 3 giugno 2013, n. 29 Norme in materia di attività di acconciatore;
- la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

VISTO il D. Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 7 che stabilisce: *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non*

superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

ORDINA

A seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia COVID-19 che le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e *piercing*, insediate nel territorio Comunale, osservino, dalla data di riapertura dell'attività fino al 30 Settembre 2020, salvo eventuale proroga, le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura.

Art. 1 - Disposizioni Generali

1. I titolari di attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e *piercing* possono determinare liberamente l'orario di esercizio in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei principi di cui alla presente Ordinanza.
2. L'orario giornaliero è scelto nell'ambito della fascia oraria 7:00 – 22:00. Entro tali limiti l'esercente potrà scegliere il proprio orario di esercizio, che può essere articolato in modo continuato oppure spezzato, nel rispetto comunque di quanto previsto nei relativi CCNL dei dipendenti in materia di orari e giorni lavorativi.
3. E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario, mediante esposizione di apposito cartello, ben visibile, sia all'interno dei locali che all'esterno dell'esercizio sulla porta di accesso.
4. Per quanto attiene l'orario di chiusura, l'esercizio dovrà essere chiuso in modo da impedire l'ingresso di persone oltre l'orario stabilito. E' tuttavia consentita la prosecuzione dell'attività all'interno dei locali, per la sola ultimazione delle prestazioni in corso al momento della chiusura.

Art. 2 – Esercizi misti

1. Nel caso di esercizio congiunto delle varie tipologie di attività, dovrà essere osservato un unico orario, scelto sulla base dei criteri fissati con la presente Ordinanza.
2. Qualora nei medesimi locali venga svolta attività di commercio, l'esercizio dovrà comunque osservare l'orario previsto per le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e *piercing*.

Art. 3 – Chiusura infrasettimanale

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40, è data la facoltà agli esercenti di avvalersi della giornata di chiusura infrasettimanale.

Art. 4 – Chiusura domenicale e festiva

1. E' facoltà dell'esercente non osservare la chiusura domenicale e festiva.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di esercizio delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e *piercing* fino al 30 Settembre 2020, salvo eventuale proroga
2. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme vigenti in materia nonché a quanto contenuto nel Regolamento Comunale per l'esercizio professionale delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e *piercing*.
3. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
 - entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.
5. Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Andrea Marchetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005